



## REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone, delle Pari Opportunità  
Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria

### ATTO DIRIGENZIALE ORIGINALE

Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Uff. Programmazione Sociale <input type="checkbox"/> Uff. Integrazione Sociosanitaria
Tipo materia	<input checked="" type="checkbox"/> PO Fesr 2007-2013 <input type="checkbox"/> PRPS 2009-2011 <input type="checkbox"/> Piano d'azione "Diritti in Rete" <input type="checkbox"/> Fondo Non Autosufficienza <input type="checkbox"/> Altro
Linea (per PO FESR 2007-2013)	<input type="checkbox"/> Linea 3.2 <input checked="" type="checkbox"/> Linea 3.3 <input type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

**N. 274 di repertorio del 23/07/2013**

**Codice Cifra 146/DIR/2013/00274**

**Oggetto: P.O. FESR 2007/2013 Asse III Linea 3.3. Azione 3.3.2 - A.D. n. 53 del 22.02.2013 "Avviso pubblico per il Catalogo dell'offerta di servizi di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti" e A.D. n. 61 del 08.03.2013 "Avviso pubblico per il Catalogo della domanda (...)". Sospensione delle procedure di iscrizione al catalogo telematico per servizi ex artt. 88 e 92 del r.r. n. 4/2007 e ulteriori indirizzi attuativi.**

Il giorno 23 luglio 2013, in Bari, nella sede del Servizio Programmazione Sociale ed Integrazione Sociosanitaria dell'Assessorato alla Welfare

### **LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1351 del 28/07/2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e, nella fattispecie, per l'Area di coordinamento POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA', tra cui il SERVIZIO Programmazione sociale e integrazione sociosanitaria;
- Richiamata la Del. G.R. n. 2909 del 27 dicembre 2012 con la quale si assegna l'incarico triennale di dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria alla dr.ssa Anna Maria Candela;
- Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 6 dell'11/01/2013 di organizzazione del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;
- Richiamata la determina dirigenziale n. 13 del 26 aprile 2012 del Direttore dell'Area Riforma dell'Amministrazione, personale e organizzazione che attribuisce alla dr.ssa Costanza Moreo l'incarico di dirigente dell'Ufficio Programmazione Sociale;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue;

#### **PREMESSO CHE:**

- con A.D. del 10.05.2011, n. 411 si è provveduto ad affidare a InnovaPuglia S.p.A., Società in house della Regione Puglia, la realizzazione di un Progetto di semplificazione amministrativa relativo allo sviluppo di una soluzione ICT per la "Sperimentazione del sistema di gestione digitale dei procedimenti connessi all'erogazione di servizi di conciliazione dei tempi vita-lavoro e di cura con approvazione dello Schema di Convenzione con la medesima Società successivamente sottoscritta dalle parti in data 14 giugno 2011;
- con A.D. n. 53 del 22 febbraio 2013 (Burp n. 33 del 28.02.2013) è stato approvato e pubblicato l'Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo dell'offerta di servizi di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti;
- con A.D. n. 61 del 8 marzo 2013 (Burp n.40 del 14.03.2013) è stato approvato e pubblicato l'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la domanda di "buoni servizio di conciliazione" per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per disabili e anziani non autosufficienti iscritti al catalogo telematico dell'offerta;
- a decorrere dalle ore 12.00 del 8 marzo 2013 sono aperte le procedure on line per la presentazione delle domande di Manifestazione di Interesse per l'iscrizione al Catalogo dell'offerta di servizi di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti sulla piattaforma dedicata all'indirizzo

<http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/AnzianeDisabili> e dalle ore 12.00 del 18 marzo 2013 sono aperte le procedure on line, per la presentazione delle istanze di accesso ai predetti "buoni servizio di conciliazione" da parte dei nuclei familiari sulla medesima piattaforma;

- con la nota prot. A00/146/001236 del 25 marzo 2013 del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione socio-sanitaria sono stati dati primi "Chiarimenti su indirizzi operativi ai Comuni per l'attuazione della misura" in rilievo;
- con A.D. n. 79 del 22 marzo 2013 è stato approvato il riparto tra gli ambiti territoriali sociali delle risorse assegnate all'Azione 3.3.2;
- nei mesi di maggio e giugno 2013 sono stati sottoscritti i Disciplinari regolanti i rapporti tra gli ambiti territoriali sociali e la Regione Puglia per l'attuazione dell'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con il citato A.D. n. 61/2013;
- con la nota prot. A00/146/0002509 del 21 giugno 2013 del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione socio-sanitaria sono state fornite alle ASL e agli Uffici di Piano degli ambiti territoriali sociali ulteriori e apposite "*Linee guida per la presa in carico integrata della domanda e la valutazione multidimensionale*" nell'ambito delle procedure attuative dell'azione 3.3.2 del PO FESR 2007-2013 Asse III – Linea 3.3 "Buoni Servizio di conciliazione" per l'utilizzo di strutture e servizi per disabili e anziani non-autosufficienti.

#### CONSIDERATO CHE:

- La procedura info-telematica e l'impianto amministrativo posti in essere dall'Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo dell'offerta di servizi di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti di cui al A.D. n. 53/2013 rendono necessario e obbligatorio che il soggetto istante dichiari nell'apposito modello di istanza on line il numero di posti-utente da rendere disponibili a catalogo, la tipologia di prestazioni erogate, le fasce orarie di esercizio operate, le tariffe orarie, giornaliere e mensili applicate, la composizione del personale in relazione ai requisiti strutturali, di ricettività e di rapporto operatori-utenti autorizzati ai sensi del Reg. R. n. 4/2007;
- Detta richiesta, nel caso di servizi che non presuppongono l'accesso ad una struttura fisica, si traduce nella necessità di dichiarare il volume di prestazioni erogabili, il numero di utenti potenziali, le tariffe orarie, la composizione delle equipe di personale necessario in corrispondenza di quel dato volume di prestazione, pur dovendo prendere atto che i corrispondenti articoli del Reg. R. n. 4/2007 – cioè gli artt. 88 e 92 – non offrono standard organizzativi e funzionali definiti e vincolanti in termini quantitativi da assumere a riferimento per valutare la congruità delle dichiarazioni rese in sede di istanza da parte dell'unità di offerta;
- L'indicazione di tutti gli elementi appena richiamati costituisce presupposto tecnico e amministrativo irrinunciabile per l'efficacia e l'operatività della misura in relazione:
  - alla possibilità di scelta dei nuclei familiari in sede di presentazione delle istanze on line ai sensi dell'avviso pubblico di cui al A.D. n. 61/2013;
  - alla possibilità da parte dei soggetti erogatori di offerta di procedere all'abbinamento telematico delle istanze presentate dagli utenti in relazione ai posti-utente effettivamente disponibili;
  - alla possibilità degli Uffici di Piano degli ambiti territoriali sociali di addivenire alla sottoscrizione di appositi "contratti di servizio" con i soggetti erogatori di offerta fondati su elementi certi e chiaramente individuabili (n. posti-utente disponibili e residui in base al graduale impiego degli stessi, tipologia delle prestazioni erogate, fasce orarie di esercizio operate, tariffe orarie, giornaliere e mensili applicate, composizione del personale in relazione ai requisiti strutturali, di ricettività e di rapporto operatori-utenti autorizzati ai sensi del r.r. n. 4/2007)

- alla possibilità degli Uffici di Piano di procedere a convalida nel corso dell'istruttoria delle istanze degli utenti per l'accesso ai buoni servizio di conciliazione, previa verifica della disponibilità residua di posti-utente presso le strutture e i servizi opzionati dagli utenti e della relativa copertura finanziaria;
- L'Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo dell'offerta di servizi di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti di cui al A.D. n. 53/2013, all'art. 2, comma 1 prevede che possano candidarsi all'iscrizione al catalogo le seguenti tipologie di strutture e servizi di cui al r.r. n. 4/2007, ovvero:
  - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per persone con disabilità (art. 60)
  - Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (art. 60ter)
  - Centro diurno per persone anziane (art. 68)
  - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88)
  - Servizi per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili (art. 92)
  - Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105)
  - Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106)
- Le attuali previsioni regolamentari, di cui agli artt. 88 (Assistenza Domiciliare Integrata) e 92 (Servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili) del r.r. n. 4/2007 non consentono, per quanto sin qui detto, la chiara, certa e uniforme individuazione dei requisiti minimi in termini di personale e profili professionali da impiegarsi, in termini di rapporto operatori-utenti, di caratterizzazione dei profili di cura, di definizione di un sistema tariffario di riferimento, di ore/utente/operatori erogabili in relazione a tutti i predetti elementi, di specificazione di ruoli e competenze da imputarsi ai soggetti istituzionali pubblici (ASL) e ai soggetti privati nell'ambito delle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione al funzionamento per servizi a titolarità privata (in particolar modo per il servizio A.D.I ex art. 88);
- Le strutture dell'Assessorato al Welfare hanno in corso la predisposizione di linee guida regionali per l'organizzazione delle prestazioni ADI, rispetto ai diversi livelli di intensità assistenziale – ivi inclusa la assistenza domiciliare integrata a bassa intensità assistenziale per la quale si presume che possa esservi una richiesta di prestazioni aggiuntive da parte della famiglia rispetto alle ore assegnate dal PAI definito dalla Unità di Valutazione Multidimensionale preposta – con i connessi parametri tariffari orari;
- Ad oggi sulla piattaforma telematica dedicata, all'indirizzo <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/AnzianieDisabili> sono presenti n. 14 istanze di manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo dell'offerta di servizi di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti di cui al A.D. n. 53/2013 in corso di istruttoria relativamente a servizi ex artt. 88 e 92 r.r. 4/2007, per le quali la carenza degli elementi costitutivi alla base dei provvedimenti di autorizzazione al funzionamento ex r.r. 4/2007 rilasciati dai Comuni competenti, non consente di procedere ad un'adeguata verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 dell'Avviso ex A.D. n. 53/2013 e alla congruità delle dichiarazioni rese in sede di formulazione dell'istanza;

#### CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

- sono pervenute numerose richieste di chiarimenti da parte dei soggetti erogatori iscritti al Catalogo telematico dell'offerta, dalle Amministrazioni comunali interessate e dai nuclei familiari in merito all'interpretazione autentica del concetto di "stabile convivenza" menzionato tra i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 2, comma 2 dell'Avviso pubblico di cui al A.D. n. 61/2013, in riferimento alla condizione nel mercato del lavoro;
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota circolare prot. 3884 del 18 febbraio 2010, l'INPS con proprio Messaggio n. 32 del 6 marzo 2012 e il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 3 febbraio 2012, in materia di congedi ex D.Lgs 151/2001 e L.104/1992 per familiari di persone con grave disabilità, hanno interpretato il concetto di "stabile convivenza" riferendolo a tutte quelle situazioni in cui:

1. *il familiare e/o l'eventuale tutore la cui dimora abituale coincide con quella del beneficiario della prestazione (colui per il quale si presenta istanza di accesso al buono servizio) ai sensi dell'articolo 43 del Codice Civile e il cui nominativo sia indicato nello stato di famiglia attestante la composizione della famiglia anagrafica. Per famiglia anagrafica si intende l'insieme di persone unite dal vincolo della parentela, coniugio, affinità, adozione o che per motivi affettivi instaurano una stabile convivenza (quest'ultima testimoniata dalla coabitazione stabile);*
2. *il familiare e/o l'eventuale tutore la cui dimora abituale pur non coincidendo in toto con l'indirizzo di residenza del beneficiario della prestazione (colui per il quale si presenta istanza di accesso al buono servizio), abbia la residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interno diverso;*
3. *il familiare e/o l'eventuale tutore che abbia dimora temporanea come risulta da iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 del D.P.R. n. 223 del 1989, presso la dimora abituale del beneficiario della prestazione (colui per il quale si presenta istanza di accesso al buono servizio).*

RITENUTO al fine di

- evitare l'immissione in catalogo di un sistema di offerta incompatibile con l'impianto procedurale posto in essere dal combinato disposto degli avvisi ex A.D. 53/2013 e A.D. 61/2013;
- garantire modalità uniformi nella gestione delle attività di istruttoria delle istanze di accesso ai buoni servizio di conciliazione sull'intero territorio regionale;
- garantire omogeneità dei requisiti di qualificazione e delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali dei servizi di cui agli artt. 88 e 92 r.r.4/2007 su tutto il territorio regionale a tutela dell'effettiva esigibilità delle prestazioni offerte dai servizi e della qualità delle prestazioni fruite dall'utenza finale

di dover procedere:

1. alla sospensione, ex art. 21 quater della L.241/1990 ss.mm.ii., e nelle more della definizione di apposite linee guida regionali:

- delle procedure di presentazione di nuove istanze di manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo dell'offerta di servizi di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti di cui al A.D. n. 53/2013 relativamente ai servizi ex artt. 88 e 92 del R. Reg. n. 4/2007, mediante attivazione di apposita funzione di "blocco" sulla piattaforma informatica di sistema all'indirizzo <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/AnzianieDisabili> autorizzando in tal senso la Società Innovapuglia che gestisce la piattaforma telematica;
- dei procedimenti d'istruttoria in corso sulle pratiche già presentate a partire dal 8 marzo 2013 relativamente ai servizi ex artt. 88 e 92 del R. Reg. n. 4/2007.

La sospensione opera, in entrambi i casi, sino all'approvazione di apposite Linee guida ad integrazione delle previsioni di cui al r.r. n. 4/2007, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2013;

2. a fornire ai soggetti interessati al catalogo della domanda – utenti, loro nuclei familiari, uffici comunali competenti per l'istruttoria - i seguenti chiarimenti:

a) Il requisito della stabile convivenza è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989).

In linea con l'orientamento espresso dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con circolare prot. n. 3884 del 18 febbraio 2010 dall'INPS con circolare n. 32 del 6 marzo 2012 e dal DFP con circolare n. 1 del 3 febbraio 2012, il requisito della convivenza s'intende soddisfatto anche nel caso in cui:

- la dimora abituale del familiare *e/o dell'eventuale tutore* e del beneficiario della prestazione siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno;
- sia attestata la dimora temporanea del familiare *e/o dell'eventuale tutore*, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 del D.P.R. n. 223 del 1989, presso la dimora abituale del beneficiario della prestazione (colui per il quale si presenta istanza di accesso al buono servizio).

Le amministrazioni potranno effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art.71 del citato DPR n. 445/2000), previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea.

Non saranno possibili ulteriori deroghe in *favor participationis* al concetto di residenza anagrafica oltre quanto appena indicato.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni.**

Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

### **LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;  
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;  
ritenuto di dover provvedere in merito

### **D E T E R M I N A**

- che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
- di **approvare** la sospensione ex art. 21 quater L. 241/1990 ss. mm. ii delle
  - procedure di presentazione di nuove istanze di manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo dell'offerta di servizi di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti di cui al A.D. n. 53/2013 relativamente ai servizi ex artt. 88 e 92, mediante attivazione di apposita funzione di "blocco" sulla piattaforma informatica di sistema all'indirizzo <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/AnzianeDisabili>;

- procedure d'istruttoria in corso sulle pratiche già presentate a partire dal 8 marzo 2013 relativamente ai servizi ex artt. 88 e 92 del R. Reg. n. 4/2007;
- di **approvare** che tale sospensione operi fino alla pubblicazione di Linee guida ad integrazione delle previsioni di cui al r.r. n. 4/2007, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2013;
- di **fornire** ai soggetti interessati i seguenti chiarimenti in merito alla interpretazione del concetto di "stabile convivenza" come richiamato tra i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 2, comma 2 dell'Avviso pubblico di cui al A.D. n. 61/2013, in riferimento alla condizione nel mercato del lavoro:

*"Il requisito della stabile convivenza è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989).*

*In linea con l'orientamento espresso dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con circolare prot. n. 3884 del 18 febbraio 2010 dall'INPS con circolare n. 32 del 6 marzo 2012 e dal DFP con circolare n. 1 del 3 febbraio 2012, il requisito della convivenza s'intende soddisfatto anche nel caso in cui:*

- *la dimora abituale del familiare e/o dell'eventuale tutore e del beneficiario della prestazione siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno;*
- *sia attestata la dimora temporanea del familiare e/o dell'eventuale tutore, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 del D.P.R. n. 223 del 1989, presso la dimora abituale del beneficiario della prestazione (colui per il quale si presenta istanza di accesso al buono servizio).*

*Le amministrazioni potranno effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art.71 del citato DPR n. 445/2000), previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea. Non saranno possibili ulteriori deroghe in favor participationis al concetto di residenza anagrafica oltre quanto appena indicato.*

Il provvedimento viene redatto in forma integrale poiché non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, poiché trattasi di soggetto beneficiario avente natura giuridica pubblica.


il presente provvedimento:

- sarà pubblicato integralmente, nelle more dell'attivazione dell'albo all'albo degli atti dirigenziali del Servizio, nonché notificato alla Società Innovapuglia SpA e a tutti i Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare.

Il presente atto, composto da n° \_\_8\_\_ facciate, è adottato in originale.

La DIRIGENTE  
Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria

Dr.ssa Anna Maria Candela



Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento "per estratto" che deve essere utilizzato per la pubblicità legale


Il Responsabile del Procedimento  
PO FESR 2007/2013 - ASSE III  
Linea di intervento 3.3  
Azione 3.3.2

Dr. Claudio Natale



Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 - comma 3 - del D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all'Albo telematico nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), dal 23/07/2013 al 05/08/2013.

Il Responsabile



Regione Puglia  
Servizio Programmazione Sociale e  
Integrazione Sociosanitaria

Il presente atto originale, composto da n° 8  
facciate, è depositato presso il Servizio  
Programmazione Sociale e Integrazione  
Sociosanitaria, via Caduti di Tutte le Guerre  
n. 15, in Bari.

Bari, 23/07/2013

Il Responsabile

